

**NEWS SU**

**“Restituzione dei dispositivi elettronici in caso di cessazione attività”**

Al fine di semplificare la procedura prevista dall'art. 21, comma 1, del Decreto Ministeriale 18 febbraio 2011 per quanto riguarda la restituzione dei dispositivi elettronici, i soggetti interessati dovranno comportarsi nel modo seguente:

- **Dispositivi USB:** dopo aver comunicato al Sistri l'avvenuta variazione in tema di sospensione o cessazione dell'attività per il cui esercizio è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi - contattando il numero **800 00 38 36** oppure, accedendo all'applicazione “Gestione Azienda” (disponibile a breve nella versione completa di tutte le funzionalità) nell'area autenticata del portale SISTRI, a seguito di riscontro con il Registro delle Imprese - il dispositivo verrà disattivato dal SISTRI gli operatori iscritti invieranno il dispositivo USB attraverso raccomandata A/R a SISTRI - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma. Per quanto riguarda il caso specifico della cessazione di un'attività o di un ramo di azienda, si ricorda che in ottemperanza dell'articolo 178 e dell'articolo 188 comma 1 del D.Lgs 152/2006 sulla responsabilità del produttore nella gestione dei rifiuti, dovrà comunque essere garantita la corretta gestione dei rifiuti da parte del produttore. In altre parole, la cessazione del ramo d'azienda o dell'attività (e quindi la restituzione dei Token) presuppone che tutti gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti siano stati ottemperati.
- **Black Box:** si fa rinvio a quanto stabilito dalla circolare dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 28 febbraio 2011. La Black Box verrà ritirata dal SISTRI presso l'officina stessa che ha provveduto alla sua disinstallazione.
- **Video sorveglianza:** in caso di cessazione delle attività di conferimento, l'operatore interessato dovrà comunicare al SISTRI, all'indirizzo mail **[discariche@sistri.it](mailto:discariche@sistri.it)**, tale circostanza. Il Ministero e il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente effettueranno tutte le necessarie verifiche dando seguito alle opportune azioni.

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell'Allegato 1A del Testo Unico Sistri pubblicato il 26 aprile 2011, “Gli operatori dovranno utilizzare i dispositivi solo per le finalità previste nel regolamento e custodire i dispositivi medesimi con la dovuta diligenza, assumendo oneri e responsabilità in caso di furto, perdita distruzione, manomissione o danneggiamento dei dispositivi stessi che ne impedisca l'utilizzo e che non sia dovuto a vizio di funzionamento dei dispositivi predetti.”